

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

Art. 1 - E' costituita con sede in Roma, Via Verzuolo n. 1 una Associazione apolitica e senza fini di lucro con la denominazione "ACISEL Associazione Cooperazione Internazionale Studi e Lavoro E.T.S."

L'associazione si obbliga a far uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS", unitamente agli estremi dell'iscrizione dell'Associazione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione degli Altri Enti del Terzo Settore.

Art. 2 - L'associazione, verificandosi i presupposti, potrà costituire altre sedi zonali nelle Regioni nazionali e Stati esteri che non godranno in ogni caso di libertà gestionale ma dovranno fare riferimento alla sede centrale per ogni problematica o casistica riguardante l'attività propria dell'associazione.

Art. 3 - Lo scopo e la finalità dell'Associazione sono quelli di svolgere opera di accoglienza, integrazione, assistenza e cooperazione all'orientamento socio-culturale-lavorativo, alla divulgazione delle realtà sociali, culturali, artistiche, sportive ed ambientali su territorio nazionale ed internazionale al fine di offrire opportunità di studio, di lavoro e di sperimentazione anche didattica. Tali attività saranno rivolte a tutti, cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, ai giovani studenti di ogni ordine e grado; alla terza età ed ai disabili.

Tutte le iniziative saranno rivolte a stimolare l'interesse e le predisposizioni naturali dei soci verso le anzidette realtà. L'Associazione nell'ambito della propria attività si propone di organizzare corsi di lingua, preparazione tecnico-pratica e di ogni altra materia allo scopo di facilitare l'inserimento nel tessuto sociale di minoranze etniche extracomunitarie e di qualunque cittadino straniero o italiano; di organizzare altresì gite, viaggi, attività di turismo sociale, tutte miranti ad una conoscenza di luoghi storici o di particolare interesse culturale ed ambientale.

Si propone altresì la promozione, l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, fiere artigianali, mostre, convegni, attività sportive, ed ogni altra a ivi compresa la realizzazione di opuscoli e sussidi audiovisivi, idonea a stimolare e sviluppare negli studenti di ogni ordine e grado, negli anziani, negli extracomunitari e nei cittadini una migliore conoscenza del territorio ed una migliore conoscenza culturale.

L'Associazione può aderire anche ad organizzazioni locali, nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi ed affini ai propri, come potrà promuoverne la formazione di nuove.

In dettaglio l'Associazione svolge le attività di interesse generale indicate dal D.Lgs 117/2017 - articolo 5 e precisamente quelle previste alle lettere d) i) l) m) n) p) r) u) v) w).

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale suindicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, il tutto secondo i criteri e i limiti definiti a sensi di legge e tenuto conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie e strumentali in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi finalizzata al finanziamento delle proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi potrà essere realizzata attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva ed anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla legge.

Per il raggiungimento dei predetti scopi, l'Associazione potrà compiere, anche per conto dei propri

associati, tutte le operazioni di finanziamento nelle usuali forme compresi mutui, factoring, leasing ecc; tutte le operazioni patrimoniali e finanziarie nei confronti di chiunque, ivi comprese altre associazioni, Società o Enti, Istituti di credito compresi; acquistare materiali, attrezzature, cose mobili e immobili all'uopo necessari: contrarre concessioni e stipulare convenzioni a carattere temporaneo e/o permanente con lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune ed altri Enti pubblici e privati relative ad aree ed impianti occorrenti per lo svolgimento della propria attività; concessioni e convenzioni anche prevedenti l'obbligo per l'Associazione di cedere gratuitamente gli impianti realizzati al termine di un congruo periodo di utilizzo degli stessi, e di rilasciare le eventuali garanzie richieste, anche fidejussorie; gestire direttamente o indirettamente servizi di trasporto a mezzo di autobus, assumere il noleggio, ottenendo tutti i permessi, licenze all'uopo necessarie.

Art. 4 - L'Associazione ha durata illimitata. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare nell'interesse sociale l'adesione dell'Associazione ad altri Enti, Associazioni od organismi con finalità analoghe.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs 117/2017.

SOCI E VOLONTARI

Art. 5 - Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Onorari, Ordinari.

Art. 6 - Sono soci onorari coloro che, per meriti particolari vengono riconosciuti dal Consiglio Direttivo. Essi pagano una quota annuale.

Art. 7 - I Soci Ordinari sono ammessi a far parte dell'Associazione con le norme stabilite dall'art. 8 del presente statuto. Essi pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale.

Art. 8 - I soci fondatori, onorari e ordinari hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- votare a tali assemblee.

Tutti i soci possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, per i soci ordinari è condizione essenziale dell'eleggibilità l'essere soci da almeno cinque anni senza interruzioni.

Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare il regolamento e le limitazioni che possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - I candidati a soci ordinari devono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo, firmato dal candidato e, qualora questi non abbia compiuto il diciottesimo anno, anche da un genitore.

Il Consiglio Direttivo entro un termine di 60 giorni esamina le domande pervenute. Entro tale termine il Consiglio decide in merito all'ammissione dei candidati e adotta la sua decisione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. La deliberazione di accoglimento è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La deliberazione di non accoglimento, contenente le relative motivazioni, deve entro sessanta giorni essere comunicata agli interessati che possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 10 - L'ammontare della tassa di iscrizione e delle quote annuali dovute dai soci viene stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità di versamento da quest'ultimo stabilite. Il pagamento della tassa di iscrizione deve avvenire contestualmente alla domanda di ammissione, mentre il pagamento della quota annuale deve essere effettuata entro trenta giorni dalla affissione nella bacheca della lista dei soci ammessi. Per gli anni successivi il pagamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 5 gennaio di ogni anno. Il ritardato pagamento della quota annuale è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del socio, salvo le ulteriori sanzioni stabilite al

successivo articolo 11.

Art. 11 - L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni dell'associazione e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12- La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni: queste devono essere presentate per lettera;
- radiazione: per i soci che siano in ritardo di oltre due mesi nel pagamento di qualsiasi loro debito nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può disporre la loro radiazione per morosità, affiggendo nella bacheca presso la sede sociale la lista dei soci radiati o con altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo;

- espulsione: il Consiglio Direttivo può disporre l'espulsione dall'Associazione del Socio il quale comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione e tenga una condotta non degna.

Art. 13- Il socio inadempiente o contravventore alle norme dello Statuto e del Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni: richiamo semplice verbale, ammonizione, sospensione temporanea, espulsione dall'Associazione.

Art. 14 - La qualità di socio non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la quota da esso versata non è rivalutabile.

Art. 15 - L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

PATRIMONIO-ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 16 – Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è pari ad Euro 79.216,00.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da contributi e convenzioni di Enti e di Associazioni pubbliche e private, da contributi degli iscritti e da eventuali lasciti e donazioni.

L'anno sociale si identifica con l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e di un rendiconto finanziario preventivo.

Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere esposto nei locali dell'Associazione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

ORGANI SOCIALI ASSEMBLEE

Art. 17 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci in regola con le quote sociali, ogni socio ha diritto ad un voto. I soci aventi diritto al voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante sistemi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità dei soci, sia loro consentito di prendere parte e intervenire alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, gli stessi possano scambiarsi documenti e il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Art. 18 - L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto con l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno. In tale caso il Consiglio provvederà alla convocazione entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nelle bacheche della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Gruppi di almeno 5 soci aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'ordine del giorno argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate da tutti i soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 19 - L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti. L'Assemblea deve provvedere alle modifiche dello statuto.

Art. 20 - I soci presenti all'Assemblea deliberano sulla modalità delle votazioni.

Art. 21 - L'Assemblea elegge il proprio Presidente e Segretario; se avvengono delle votazioni a scheda segreta elegge altresì due scrutatori. Delle Assemblee deve essere steso relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di tre membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimane eletto fino a revoca o dimissioni. Il Presidente ed i Consiglieri sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo possono essere scelti solo tra i soci fondatori e onorari e tra i soci ordinari iscritti da almeno cinque anni senza interruzioni ed in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, come previsto all'art. 7.

I componenti del Consiglio Direttivo eleggono tra loro un Presidente, un Segretario, un Tesoriere e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sociale ed amministrativa dell'Associazione ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri od a persona anche estranea al Consiglio o ad apposite Commissioni di Soci, particolari incarichi inerenti al funzionamento dell'Associazione. Compito del Consiglio Direttivo è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più membri scelti nel suo seno la gestione quotidiana degli affari sociali, affidando loro tutte o parte delle sue attribuzioni, sotto la propria responsabilità. Ha la facoltà di redigere il regolamento che esso ritenga opportuno per il buon funzionamento dell'Associazione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio, anche per audio-video conferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto a rivolgere al Consiglio Direttivo tutte quelle proposte che crederà convenienti ed il Consiglio dovrà deliberare sopra le stesse e notificare al proponente le sue decisioni.

Art. 24 - Il Presidente è il capo dell'Associazione e la rappresenta in ogni circostanza e ad ogni effetto, solo in caso di assenza o impedimento ne assume e disimpegna le funzioni il Segretario. Il Presidente sovrintende all'amministrazione dell'Associazione ed a tutta l'attività da questa svolta. Il Segretario è incaricato delle comunicazioni del Consiglio Direttivo, tiene la corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio e custodisce l'archivio.

Al Tesoriere è affidata la conservazione e l'amministrazione delle entrate a norma delle deliberazioni del Consiglio. Egli esige i contributi dei Soci, cura l'incasso dei crediti, previo Controllo del Consiglio, egli è responsabile della regolare tenuta dei libri della contabilità ed alla fine di ogni anno sociale deve presentare al Consiglio il resoconto della gestione.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente. Dovrà riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo esso resta in carica regolarmente fino a che non viene a mancare la maggioranza. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari raggiungessero la maggioranza dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, sempre da eleggere come previsto all'art. 22 del presente statuto.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27 – L'Organo di controllo, se nominato, può essere monocratico o composto da un collegio di tre membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea cui compete la nomina con la designazione del Presidente.

L'Organo di controllo, se nominato, resta in carica tre esercizi e i membri sono rieleggibili.

L'Organo di controllo è obbligatorio nei casi previsti al secondo e al quarto comma dell'art. 30 del D.lgs 117/2017.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, in alternativa l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 28 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione ai soci mediante avviso affisso nella bacheca presso la sede sociale o mediante altra modalità.

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a sensi di legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 29 - Una copia dello statuto e degli eventuali regolamenti interni dovrà essere a disposizione dei Soci. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Firmato: Marianna Catello - Notaio (L.S.)